

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **60543** del ruolo generale proposto da
xxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Paglia,
elettivamente domiciliato come in atti

contro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Clementina Pulli e Patrizia Ciacci, elettivamente
domiciliato come in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 572/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte
dei conti per la Campania, depositata il 12.07.2022.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;

UDITI nell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, l'avv. Caterina Maria Ciabattini su delega dell'avv. Paglia e l'avv. Sergio Preden per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata n. 572/2022 è stato accolto il ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto di XXX, ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione ordinaria diretta intestatagli mediante l'attribuzione dei benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso e per l'effetto ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire la somma di € 11.585,67.

2. Tale sentenza veniva appellata da XXXX lamentando:

- errata interpretazione della domanda da parte del giudice di prime cure, difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- omessa attivazione dei poteri ufficiosi della Corte e violazione dell'art. 165 c.g.c.;
- violazione della disciplina sulla regolazione delle spese dettata dall'art. 92 cod. proc. civ.
- Omessa motivazione sulle ragioni della compensazione delle spese.

2. L'INPS si è costituito in giudizio affermando l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c., in quanto il sig. XXX avrebbe dovuto indicare e dimostrare che l'INPS non ha effettuato il suddetto adeguamento del trattamento pensionistico anche per il periodo successivo al 2010, e chiedendo comunque il rigetto dell'appello per infondatezza delle censure e la conferma della sentenza appellata.
3. All'udienza odierna, le parti presenti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

4. L'odierno appellante sig. XXX aveva adito in primo grado il Giudice Unico delle Pensioni al fine di far accertare e riconoscere il suo diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione ordinaria diretta intestatagli, nella qualità di ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, mediante l'attribuzione dei benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine, ha rappresentato di possedere tutti i requisiti di legge e cioè lo status di impiegato pubblico e la qualità di invalido di servizio giusto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione ad infermità ascrivibile alla VIII^a cat. Tabella "A" annessa al DPR 313/1968 che l'Amministrazione in data 08/10/1980, facendo proprio il giudizio dell'Ufficio Sanitario Compartimentale, aveva riconosciuto con provvedimento prot. N. 1298/2.2.

5. Il ricorrente in primo grado ha testualmente rassegnato le seguenti conclusioni: *“accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla corresponsione del beneficio di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/22 come modificato dalla legge 539/50; condannare, conseguentemente, l’INPS al pagamento in favore del ricorrente, sig. XXXX, delle somme dovute in esecuzione di quanto innanzi accertato e riconosciuto, tenuto conto di quanto dovuto a titolo di ricalcolo del trattamento di pensione erogato, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, nonché all’adeguamento per il futuro del trattamento pensionistico tenuto conto della maggiorazione in premessa”*.

Il sig. XXXX in sede di ricorso in primo grado ha ribadito tali conclusioni anche in sede di memorie ritualmente depositate, nei seguenti termini:

- *“accertare e riconoscere il diritto del sig. XXX Michele ad ottenere la rideterminazione del trattamento di pensione erogato in suo favore dall’INPS mediante l’attribuzione dei benefici di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere affetto da infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio in costanza di servizio e prima del suo collocamento a riposo;*
- *con maggiorazione delle somme arretrate dovute mediante rivalutazione monetaria dal giorno della ritenzione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;*
- *nonché all’adeguamento per il futuro del trattamento pensionistico tenuto conto della maggiorazione in premessa”*.

Il giudice di primo grado, pur avendo accolto la domanda del ricorrente, ha limitato il riconoscimento del suo diritto solo fino all’anno

2010, liquidando la somma di € 11.585,67, che - secondo i calcoli effettuati dal C.T.U. - rappresenta il dovuto solo fino all'anno 2010.

6. Il Collegio, quindi, rileva che la sentenza di primo grado ha correttamente riconosciuto il diritto azionato dal ricorrente, sussistendone i presupposti di legge, ma, al contempo, ha erroneamente limitato tale diritto fino al 2010.

Non risulta in atti che, per il periodo successivo, l'INPS abbia provveduto all'adeguamento del trattamento pensionistico alla luce del diritto spettante all'odierno appellante e, pertanto, non si ha luogo per l'accoglimento della richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'ente previdenziale nella memoria difensiva.

Conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere riconosciuto il diritto dell'istante ai benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrato dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, anche per il periodo successivo al 2010.

7. L'appellata sentenza va riformata anche in ordine alle spese, che, in primo grado, nonostante la soccombenza, sono state immotivatamente compensate, anziché poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione, in riforma della sentenza n. 572/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata il 12.07.2022,

ACCOGLIE

l'appello n. 60543 del XXX.

Le spese legali, seguono la soccombenza, sia per il primo che per il presente grado, e sono liquidate, in favore dell'appellante, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, per entrambi i gradi di giudizio, complessivamente, in € 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

dr. Marco Fratini

dr. Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 09/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 09/01/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 09/01/2026

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 09/01/2026